

Prot. n. 01007/2025

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 68/2025, presentato congiuntamente, in data 1° ottobre 2025, dai sigg. [omissis], [omissis] e [omissis] contro e nei confronti della Federazione Italiana Vela (FIV), della Procura Federale FIV e della Procura Generale dello Sport per l'integrale annullamento della decisione n. 1/2025 del 5 settembre 2025, emessa dalla Corte Federale Nazionale di Appello della FIV, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo proposto dal Procuratore Federale della FIV avverso la decisione n. 6/2025, resa, in data 12 giugno 2025, dal Tribunale Federale della FIV, nel procedimento disciplinare R.P.N.I. 11/2024 (con cui è stata irrogata, a carico, tra gli altri, di ciascuno dei suddetti ricorrenti, la sanzione della sospensione per mesi 7), è stata rideterminata in mesi 10 di sospensione la sanzione irrogata al sig. [omissis] e sono stati respinti, con conferma della suddetta decisione di primo grado, i reclami proposti dai sigg. [omissis] e [omissis].

Rigetta il ricorso perché inammissibile e infondato.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti costituite ad eccezione dei sigg. [omissis] e [omissis].

Nulla per le spese con riferimento alla posizione della Procura Federale FIV.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso nella camera di consiglio, in data 11 dicembre 2025.

IL PRESIDENTE  
F.to Wally Ferrante

IL RELATORE  
F.to Mario Serio

Depositato in Roma, in data 11 dicembre 2025.

IL SEGRETARIO  
F.to Alvio La Face